



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA
DEI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2016, esecutiva.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 28/05/2020, esecutiva

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.07.2022.

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Approvazione Aliquote e Tariffe</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Soggetto Attivo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Funzionario responsabile.....</i>	<i>5</i>
CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI.....	5
<i>Art. 5 - Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Comunicazioni al servizio tributi</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Assistenza al contribuente</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Rapporti con i cittadini residenti all'estero.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Dichiarazioni e comunicazioni.....</i>	<i>6</i>
CAPO III - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI.....	7
<i>Art. 10 - Avviso di Accertamento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Notificazione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Sanzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Misura delle sanzioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Violazioni non sanzionabili.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Principio di legalità.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Omissioni dichiarative</i>	<i>130</i>
<i>Art. 18- Violazioni continuate.....</i>	<i>131</i>
<i>Art. 19 - Recidiva.....</i>	<i>131</i>
<i>Art. 20- Riduzione della sanzione sproporzionata.....</i>	<i>132</i>
<i>Art. 21 - Non punibilità della prima violazione</i>	<i>132</i>
<i>Art. 22 - Sanzione per omesso/tardivo versamento.....</i>	<i>132</i>
<i>Art. 23- Acquiescenza.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Interessi.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Riscossione.....</i>	<i>13</i>
CAPO IV - VERSAMENTI.....	14
<i>Art.26 - Scadenze e modalità di versamento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27- Limiti di esenzione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Rateizzazione avvisi di accertamento.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 - Rateizzazione scadenze ordinarie</i>	<i>16</i>
<i>Art. 30 - Ravvedimento Operoso</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 - Rimborsi.....</i>	<i>16</i>
CAPO IV - DIRITTO DI INTERPELLO	17
<i>Art. 32 - Istituzione del diritto di interpello</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 - Procedure ed effetti.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 - Legittimazione e presupposti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 35- Contenuto dell'istanza di interpello</i>	<i>18</i>
<i>Art.36 - Inammissibilità dell'istanza.....</i>	<i>18</i>
Capo VI - AUTOTUTELA	19
<i>Art. 37 - Autotutela.....</i>	<i>19</i>
CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	20
<i>Art. 38 - Accertamento con adesione</i>	<i>20</i>
<i>Art.39 - Ambito di applicazione dell'istituto</i>	<i>20</i>
<i>Art. 40 - Competenza</i>	<i>20</i>
<i>Art. 41 - Attivazione del procedimento di definizione</i>	<i>20</i>
<i>Art.42 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio preposto.....</i>	<i>20</i>

<i>Art. 43 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	21
<i>Art. 44 - Atto di accertamento con adesione</i>	21
<i>Art. 45 - Perfezionamento della definizione</i>	22
<i>Art.46 - Effetti della definizione</i>	22
<i>Art.-47- Riduzione delle sanzioni</i>	22
CAPO VIII - RECLAMO E MEDIAZIONE	23
<i>Art. 48– Oggetto</i>	23
<i>Art. 49– Reclamo</i>	23
<i>Art.50– Mediazione</i>	23
<i>Art. 51– Mediatore</i>	24
<i>Art. 52 – Valutazione</i>	24
<i>Art. 53 – Perfezionamento della mediazione e sanzioni</i>	25
CAPO IX - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	25
<i>Art.-54- Conciliazione Giudiziale</i>	25
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	25
<i>Art. 55- Entrata in vigore</i>	25

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina gli aspetti generali relativi alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie del Comune di Nerviano, ivi comprese le attività di accertamento, rimborso, pagamento e gestione del contenzioso, inclusi gli strumenti deflattivi dello stesso.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi di propria competenza, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia ed economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente improntato alla tutela della sua buona fede e delle sue legittime aspettative in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'Amministrazione Finanziaria, in linea con quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente).
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia, dalle norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, dalle risoluzioni di Agenzie o di Autorità Amministrative e dagli atti ministeriali.
4. Laddove compatibile, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle entrate extratributarie.

Art. 2 - Approvazione Aliquote e Tariffe

1. Al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, spetta la determinazione delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate di propria competenza, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi previsti dalla Legge.
2. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.
3. Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe fissate per l'anno precedente.

Art. 3 - Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dei tributi di competenza è il Comune che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione degli stessi con modalità diretta, in forma associata con altri Enti, mediante società partecipata o tramite affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste.
2. L'eventuale affidamento a società partecipata o a soggetto esterno delle funzioni di cui al comma precedente implica il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

3. Allo stesso gestore dei tributi comunali possono essere affidate, in base ad apposito contratto di servizio, le stesse funzioni di cui al comma 1 per le altre entrate non tributarie, ovvero soltanto le attività di riscossione.

Art. 4 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato per ciascuna imposta un funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 5 - Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede

1. Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini in materia di tributi locali è svolto per mezzo di appositi sportelli aperti al pubblico, di materiale informativo sui tributi, di pubbliche affissioni e per mezzo di collegamenti informatici messi a disposizione dei cittadini.
2. Le informazioni e comunicazione ai cittadini riguardano le scadenze di pagamento, gli ambiti di riferimento e la natura dei tributi da pagare, le decisioni comunali assunte. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune ed ottenerne, entro i termini stabili dal Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, copia del presente Regolamento, qualora non sia disponibile sul sito internet del Comune ovvero del soggetto gestore, nonché copia delle deliberazioni tariffarie e di identificazione delle basi imponibili dei singoli tributi.
3. Le informazioni sono fornite al Cittadino nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. E' diritto del Contribuente richiedere agli uffici competenti appuntamenti riservati.
4. Il diritto di informazione del Contribuente è tutelato e salvaguardato nel rispetto della buona fede e del legittimo affidamento dello stesso, attraverso contenuti di comunicazione semplici, in grado di rendere concretamente comprensibile il messaggio informativo, per scongiurare situazioni di fatto che producano, in contrasto con l'art. 3 comma 2 della Costituzione, disparità di trattamento nell'accesso alle informazioni.
5. In ragione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, il Contribuente non può invocare come propria buona fede l'ignoranza delle comunicazioni ed informazioni diffuse dal Comune, né assumere, come causa di legittimo affidamento, l'impossibilità di conoscere gli atti comunali, se questi sono reperibili e accessibili nelle diverse forme di cui al primo comma del presente articolo.
6. Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto comunicato, informato o pubblicizzato nelle forme descritte dal presente articolo, non si procede all'allegazione, bensì al richiamo degli estremi di identificazione e descrizione delle modalità di comunicazione.
7. Se alcuna forma di comunicazione, informazione o pubblicizzazione è stata realizzata, qualsiasi atto rivolto al Contribuente deve contenere le allegazioni prescritte dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 32/2001.

Art. 6 - Comunicazioni al servizio tributi

1. Ai fini dell'accertamento dei tributi, dello snellimento e della velocizzazione delle operazioni inerenti i tributi comunali, tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio tributi - ovvero al soggetto gestore - periodicamente, e comunque non meno di una volta al mese, i seguenti dati, anche in formato elettronico:
 - movimenti anagrafici significativi (nascite, decessi, cancellazioni, immigrazioni ecc.);
 - movimenti riguardanti le attività produttive (aperture, chiusure, trasferimenti ecc.);
 - elenco delle pratiche edilizie;
 - tutti gli atti amministrativi o contrattuali che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi stessi.

Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal Contribuente, il quale ha, comunque, la facoltà di comunicarli al fine di agevolare e snellire il procedimento.

Art. 7 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune, al fine di agevolare il Contribuente nella gestione dei propri tributi, ha istituito direttamente o attraverso il soggetto gestore un servizio di assistenza gratuita per mezzo di uno sportello aperto al pubblico al quale rivolgersi per la compilazione delle dichiarazioni, delle denunce varie, per il calcolo delle somme dovute, per informazioni su quanto è stato già pagato e sull'eventuale sussistenza di un diritto di rimborso.
2. Il Comune, laddove possibile, mette a disposizione dei cittadini apposite applicazioni on-line per il calcolo delle somme dovute e per il controllo della propria posizione tributaria.

Art. 8 - Rapporti con i cittadini residenti all'estero

1. I contribuenti residenti all'estero, ai sensi del D.M. 17 maggio 2001, n. 281, possono presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere inviate via email all'indirizzo di posta elettronica che il Comune ovvero il soggetto gestore mette a disposizione dei cittadini.
3. I versamenti possono essere effettuati tramite bonifici on-line con accredito sul conto corrente postale o bancario del Comune ovvero del soggetto gestore, fatto salvo che la norma non disponga diversamente.

Art. 9 - Dichiarazioni e comunicazioni

1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di assistenza aperto al pubblico.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni tramite posta elettronica.
4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione, occorre che si alleggi ai documenti inviati fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La documentazione, se regolarmente sottoscritta dal Contribuente, si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata e ricevuta.

CAPO III - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

Art. 10 - Avviso di Accertamento

1. Il Comune, o il soggetto a cui è demandata tale potestà, emette mediante motivato avviso i seguenti atti:

- Avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento, scaturenti dai controlli sui versamenti effettuati o che risultavano dovuti in base alle denunce o dichiarazioni presentate;
- Avvisi di accertamento in rettifica, scaturenti dai controlli effettuati sulle denunce o dichiarazioni presentate in maniera incompleta o infedele;
- Avvisi di accertamento d'ufficio per l'omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione dovuta.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge 549/95).

4. Gli atti emessi devono rispettare i seguenti criteri:

- a. essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- b. se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- c. contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- d. contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
- e. contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- f. indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- g. indicare il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- h. essere sottoscritti dal funzionario responsabile designato.
- i. contenere l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione in caso di mancato versamento nei termini.

Art. 11 - Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del Contribuente.

2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a. Invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal Contribuente o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b. Inviare ai contribuenti questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele, trovano applicazione le sanzioni amministrative previste.
 - c. Invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il Contribuente non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere alle ispezioni mediante accesso agli immobili del Contribuente. Tale accesso è previsto e disciplinato dall'art. 4, comma 5 del D.L. nr. 66/89 e dall'art. 73, comma 2 del D. Lgs 507/93. Per quanto concerne la tutela dei diritti e delle garanzie del Contribuente si fa rinvio all'art. 12 dello Statuto del Contribuente. In caso di mancata collaborazione del Contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c. e dall'art. 73, comma 3 D. Lgs 507/93.

Art. 12 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. La notifica degli avvisi di accertamento si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione dell'avviso è rilevante solo per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
3. Il destinatario dell'atto è tenuto a rimborsare le spese di notifica sostenute dal Comune o dal Soggetto Gestore mediante pagamento contestuale all'accertamento e nella misura indicata nello stesso.
4. Laddove consentito dalla normativa vigente, gli atti possono essere notificati anche a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Art. 13 - Sanzioni

1. Contestualmente all'emissione dell'atto di accertamento, il Funzionario Responsabile provvede ad irrogare le sanzioni secondo quanto stabilito dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni legislative in materia. A tali decreti e disposizioni, oltre che ad eventuali previsioni specifiche contenute nei Regolamenti Comunali di attuazione di ogni singolo tributo, si fa riferimento per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento.
2. Per la determinazione delle sanzioni si applicano i principi generali stabiliti dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Il Funzionario Responsabile, pertanto, decide sulla non punibilità dell'autore della violazione nei casi indicati dalla norma stessa e quando questa riguardi meri

errori formali, valutando la gravità dell'errore commesso in relazione alle condizioni nelle quali si è originato.

3. Il Funzionario Responsabile può disporre la riduzione o la non applicazione delle sanzioni anche qualora ricorrano circostanze attenuanti e particolari dallo stesso individuate e valutate.
4. Nell'atto di irrogazione delle sanzioni sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle stesse, la loro entità ed i minimi edittali stabiliti per legge.
5. Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate immediatamente, senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento del tributo stesso e con l'osservanza delle disposizioni che regolano il medesimo.
6. La riscossione delle sanzioni avviene con le stesse modalità con le quali viene riscosso il tributo al quale si riferiscono.
7. L'obbligazione del pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Art. 14 - Misura delle sanzioni

IMU-TARI

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO	30% dell'imposta non versata
TARDIVO VERSAMENTO	1% dell'imposta per ciascun giorno di ritardo entro il 15° 15% dell'imposta dal 16° al 90° giorno di ritardo 30% dell'importo per ritardi oltre il 90° giorno
INFEDELE DICHIARAZIONE	75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 50,00
OMESSA DICHIARAZIONE	200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 50,00
MANCATA ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	€ 500,00

ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e PA (Diritto sulle Pubbliche Affissioni)

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO	30% dell'imposta non versata
TARDIVO VERSAMENTO	1% dell'imposta per ciascun giorno di ritardo entro il 15° 15% dell'imposta dal 16° al 90° giorno di ritardo 30% dell'importo per ritardi oltre il 90° giorno
INFEDELE DICHIARAZIONE	75% della maggiore imposta dovuta € 51,65 se l'errore o l'omissione non incide sul tributo
OMESSA DICHIARAZIONE	200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65

TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche)

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO	30% dell'imposta non versata
TARDIVO VERSAMENTO	1% dell'imposta per ciascun giorno di ritardo entro il 15° 15% dell'imposta dal 16° al 90° giorno di ritardo 30% dell'importo per ritardi oltre il 90° giorno
INFEDELE DICHIARAZIONE	75% della maggiore imposta dovuta € 51,65 se l'errore o l'omissione non incide sul tributo
OMESSA DICHIARAZIONE	200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65

Art. 15 - Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
 - il comportamento del contribuente sia stato adottato a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa;
 - la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
 - i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 16 – Principio di legalità

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art.17 – Omissioni dichiarative

1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso

cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

Art.18 – Violazioni continuate

1. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile.
2. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.
3. In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta oggetto di accertamento) aumentata dalla metà al triplo, in tutte le fattispecie in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.
4. A fronte dell'applicazione dell'istituto della violazione continuata, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
 - se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
 - se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
 - se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).
5. In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 19 Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel

precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

Art. 20 – Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art.21 – Non punibilità della prima violazione

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 775 L. 160/2019, che accorda al Comune la facoltà di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tributi riscontri, su richiesta del contribuente anche successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, una violazione commessa da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti a quello accertato, abbia regolarmente e tempestivamente versato i tributi dovuti al Comune, si stabilisce di sospendere la riscossione della sanzione derivante dalla violazione riscontrata, ove la stessa determini l'obbligo di versamento di un tributo non superiore ad € 300,00, fermo restando l'obbligo di procedere al versamento dell'imposta dovuta e dei relativi interessi, rinunciando a qualsiasi contestazione nei confronti dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.
2. Tuttavia, qualora dalla verifica degli adempimenti relativi ai tre successivi anni d'imposta, nei confronti dello stesso contribuente dovesse essere riscontrata la commissione di una o più ulteriori violazioni che determinino l'applicazione di una sanzione di qualsiasi importo, la sanzione non riscossa verrà recuperata mediante l'emissione di apposita ingiunzione fiscale da notificarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 163 L. 296/2006, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo.

Art. 22– Sanzioni per omesso/tardivo versamento

1. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

2. Tale modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
3. In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, come richiamato dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019, pari al 15 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, e pari al 30 per cento dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.
4. Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.
5. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.
6. La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti siano stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

Art. 23- Acquiescenza

1. Le sanzioni irrogate per omessa o infedele presentazione della denuncia o dichiarazione e le sanzioni irrogate per la mancata esibizione di atti o documenti sono ridotte ad un terzo qualora intervenga il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi da parte del contribuente entro il termine per la proposizione del reclamo o ricorso.

Art. 24 - Interessi

1. La misura degli interessi, sia per le somme a debito che per quelle a credito del contribuente, è calcolata sulla base del saggio legale vigente e con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.

Art. 25 - Riscossione

1. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Decorso 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Sono soggetti legittimati alla riscossione forzata:
 - a. Il Comune o Società Partecipata affidataria del servizio;

- b. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
 - c. I soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997.
4. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 6. Nel caso di atti riguardanti entrate extratributarie, il termine di cui al comma 1 è comunque fissato in sessanta giorni dalla data di notificazione e le operazioni di cui ai commi successivi sono svolte dal Funzionario Responsabile dell’Entrata.

CAPO IV - VERSAMENTI

Art.26 - Scadenze e modalità di versamento

1. I versamenti sono effettuati secondo le modalità e alle scadenze previste dalle disposizioni normative e regolamentari riguardante ciascun singolo tributo, nonché dalle relative deliberazioni comunali.
2. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, qualora si verificano gravi calamità naturali o vi siano particolari situazioni di disagio economico individuate secondo criteri precisati nella deliberazione stessa.

Art. 27- Limiti di esenzione

1. Per i casi in cui il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo, con ruolo ordinario o con suo versamento diretto in autoliquidazione, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per ogni singola annualità:

IMU	€ 12,00
TASI	€ 12,00
TARI	€ 12,00
ICP (permanente) E PA	€ 12,00
TOSAP (permanente)	€ 12,00

2. Per i casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito della notifica di un atto di accertamento sono fissati i seguenti limiti di esenzione, individuati nell'importo complessivo dell'atto comprensivo di sanzioni ed interessi, escluse le spese di notifica:

IMU	€ 12,00
TASI	€ 12,00
TARI	€ 12,00
ICP E PA	€ 12,00

TOSAP	€ 12,00
-------	---------

3. Qualora sussistano crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali relativi ad entrate tributarie o extratributarie, è consentita al Funzionario Responsabile la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico, ritenendosi comunque antieconomica l'azione nei casi in cui tale credito sia complessivamente inferiore ad € 50,00 per ciascun tributo o quando sia di importo inferiore o pari alle spese previste per l'esecuzione delle necessarie procedure.

Art. 28 – Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Il contribuente che si dovesse trovare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non riporti morosità relative a precedenti dilazioni, può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un'istanza di rateizzazione nella quale dovrà indicare gli estremi dell'atto del quale intende dilazionare il pagamento, il numero di rate e l'indirizzo, anche di posta elettronica, presso il quale ricevere le successive comunicazioni.
2. Il contribuente al momento della richiesta deve altresì attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sussistenza delle condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, pena l'esclusione dal beneficio della rateizzazione.
3. In caso di accoglimento della richiesta, il Funzionario Responsabile invia al contribuente, anche tramite posta elettronica, un'apposita comunicazione contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Importo minimo rateizzabile: superiore ad € **100,00** comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica
 - Numero massimo di rate concedibili:
 - da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; ➤ da oltre € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale vigente.
6. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. Per le dilazioni dei pagamenti relativi alla definizione degli atti di accertamento con adesione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 37.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti relativi alle entrate extratributarie, fatte salve eventuali diverse disposizioni relative alla singola entrata.

Art. 29 – Rateizzazione scadenze ordinarie

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo, il contribuente può presentare istanza di dilazione anche con riferimento agli avvisi di pagamento ordinari della Tassa sui Rifiuti.
2. In caso di accoglimento della richiesta, il Funzionario Responsabile invia al contribuente, anche tramite posta elettronica, un'apposita comunicazione contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Importo minimo rateizzabile: € **50,00** derogabile solo in casi particolari
 - Importo minimo di ciascuna rata: € **25,00**
 - Numero massimo di rate concedibili: **6** in caso di bollettazione semestrale, **12** in caso di bollettazione annuale. La scadenza della prima rata deve coincidere con la scadenza del pagamento ordinario dell'avviso.
Non possono essere accettate richiesta di dilazione presentate oltre tale termine.
3. Non può essere accolta la richiesta di dilazione per gli importi dovuti alle scadenze ordinarie relativamente ai tributi il cui versamento avviene in autoliquidazione, ovvero:
 - IMU (Imposta Municipale Propria);
 - ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità);
 - PA (Diritto sulle Pubbliche Affissioni).
4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale vigente.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante l'avvio delle procedure di accertamento.
6. Per le dilazioni dei pagamenti relativi alla TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 30 – Ravvedimento Operoso

1. Per i versamenti riguardanti i tributi comunali effettuati oltre il termine di scadenza trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso secondo le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
3. Ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, la notifica dell'avviso di accertamento costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento dell'attività di controllo di tutte le annualità suscettibili di accertamento ai fini del medesimo tributo, in relazione alle quali, a seguito della notifica dell'atto, non potrà più essere ravveduta la maggiore imposta dovuta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997;
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 31 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere al Comune o al Soggetto Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale vigente .

4. Non si procede alla liquidazione del rimborso qualora la somma dovuta, comprensiva degli interessi, non superi tali importi:

IMU	€ 12,00
TASI	€ 12,00
TARI	€ 12,00
ICP E PA	€ 12,00
TOSAP	€ 12,00

CAPO IV - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 32 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Tributario per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni normative inerenti i tributi gestiti dall'Ufficio stesso, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione ovvero per informazioni sulla corretta qualificazione di fattispecie imponibili alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, sempre nel caso di obiettive condizioni di incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia già fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 33 – Procedure ed effetti

1. L'Ufficio Tributario risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Tributario ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 2 dell'art. 23 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 34 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie nei confronti di questo ente impositore.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio per rendere la propria risposta.

Art. 35- Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art.36 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui all'articolo 26;
 - b. non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 25 comma 2;

- c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 26, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

Capo VI - AUTOTUTELA

Art. 37 - Autotutela

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
 - b. evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - c. errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO VII – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 38 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

Art.39 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costibenefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 40 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 41 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art.42 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio preposto

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.15, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare, nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati. La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:
 - a. indice di edificabilità, indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;
 - b. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del Settore Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'Ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 44 - Atto di accertamento con adesione

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario Responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 45 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00; il versamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla definizione; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

Art.46 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

Art.-47- Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni dichiarative irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
2. Ai fini della Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano rimosse mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, qualora il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.
3. Fatto salvo il caso di accettazione dell'avviso bonario trasmesso dal Comune in sede di liquidazione degli errori di versamento, la sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, nonché dall'art. 1, comma 695 L. 147/2013 e, ai soli fini IMU,

dall'art. 1, comma 774 L. 160/2019, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all'art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

CAPO VIII - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 48– Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie sugli atti tributari emessi dal Comune, instaurate dal 1.1.2016.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92, per le sole controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila (€ 50.000,00), il ricorso tributario nelle forme di legge previste dal D. Lgs. 546/92, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore limite è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 49– Reclamo

1. L'istanza di ricorso avente effetto di reclamo ai sensi del comma 2 del precedente articolo deve essere notificata all'Ente entro il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. L'ufficio competente procede al riesame in autotutela di ciascuna delle istanze ricevute al fine di redigere apposito provvedimento di accettazione o diniego delle stesse.
2. I termini procedurali del ricorso sono automaticamente sospesi per novanta giorni dalla data di notifica all'Ente, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Decorso i novanta giorni predetti, con o senza decisione dell'Ufficio Tributario, il procedimento giudiziale riprende e da tale data decorre il termine di legge per la costituzione in giudizio delle parti presso la competente commissione tributaria provinciale.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato accoglimento del reclamo, come nel caso di mancato perfezionamento della eventuale mediazione richiesta, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dai singoli regolamenti del tributo oggetto di vertenza, in mancanza, nella misura legale.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.
6. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art.50– Mediazione

1. L'istanza di ricorso avente effetto di reclamo può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La proposta di mediazione deve necessariamente riguardare l'ammontare del tributo e non può riguardare la misura delle sanzioni. In caso contrario, la proposta di mediazione verrà considerata

come un semplice reclamo secondo le disposizioni del precedente articolo del presente regolamento.

Art. 51– Mediatore

1. La giunta comunale nomina il soggetto incaricato in qualità di mediatore. Il mediatore deve avere sufficienti competenze in materia dei tributi locali di cui l'Ente è soggetto attivo. Possono essere nominati più mediatori, al massimo uno per ogni tributo comunale, in base alle specifiche competenze, ovvero un unico soggetto, sempre tra soggetti presenti all'interno dell'Ente.
2. Il mediatore deve preferibilmente essere un soggetto diverso da responsabile del tributo. Qualora la struttura comunale non disponga di un soggetto con adeguata competenza, la giunta, con proprio atto motivato, può nominare mediatore il Segretario Comunale ovvero lo stesso responsabile del tributo, come previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, al comma 4.
3. Per i tributi gestiti in concessione esterna, il mediatore può essere un dipendente del Comune, con le dovute competenze, ovvero il segretario comunale, oppure ancora, il funzionario responsabile del tributo esterno all'ente o un funzionario del concessionario segnalato da questi.
4. Le competenze del mediatore devono essere verificate mediante curriculum vitae.

Art. 52 – Valutazione

1. Con la proposizione del ricorso, l'ufficio è obbligato ad esaminare gli elementi oggetto del reclamo e della eventuale richiesta di mediazione.
2. Se al termine del primo esame l'Ufficio Tributario (funzionario responsabile del tributo) rileva l'improcedibilità del reclamo e della eventuale richiesta di mediazione, emette un atto motivato di diniego, da notificare al contribuente entro il termine di conclusione della procedura.
3. L'Ufficio, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare una propria proposta avuto riguardo:
 - a. all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b. al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c. al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a. L'accoglimento totale del reclamo;
 - b. La definizione della proposta di mediazione così come proposta dal contribuente, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. La formulazione di una controproposta di mediazione rispetto a quella indicata dal contribuente.
 - d. Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
5. In caso di formulazione di controproposta di mediazione, l'Ufficio è necessariamente tenuto a sentire il contribuente, anche mediante convocazione ad incontri tra le parti alla presenza del mediatore. Nell'ambito della stessa procedura possono essere tenuti anche più incontri.
6. Al termine di ogni incontro deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
7. Qualora la procedura di mediazione ottenga esito positivo, il mediatore redige un verbale conclusivo che viene notificato sia al contribuente che all'Ufficio che ha emesso l'atto di accertamento.
8. Successivamente l'ufficio redige un apposito atto di rettifica dell'atto contenente un richiamo alle conclusioni raggiunte dal mediatore nonché la rideterminazione dell'ammontare del tributo.

9. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo devono essere svolte entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso/reclamo contenente la proposta di mediazione.

Art. 53 – Perfezionamento della mediazione e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
4. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Nel caso in cui la mediazione abbia avuto buon esito, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
6. Gli atti tributari, oggetto di mediazione, al perfezionamento della stessa, non possono essere più oggetto di contenzioso tributario.

CAPO IX - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art.-54- Conciliazione Giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55- Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, con termine prorogato con 31.07.2022 nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).